



DOCUMENTO SU MOBILITA' DIRIGENTI SCOLASTICI 2010-2011

La sezione regionale e provinciale dell'ANDIS di RC, riunitasi il 14/01/2010 a Reggio Calabria in assemblea dei soci dopo approfondita analisi, in relazione al conferimento e mutamento di incarico ai dirigenti scolastici della Regione Calabria avvenuto con Decreto prot. 11815 del 30 giugno 2010, nel condividere la posizione assunta dalle OO.SS rappresentative della categoria dei Dirigenti Scolastici, con il presente documento intende esprimere il proprio forte dissenso rispetto alle operazioni ed alla procedura seguita dalla S.V per le seguenti motivazioni di merito e di metodo.

Motivazioni di ordine giuridico

1. L'applicazione degli artt. 7 e 9 dell'ipotesi di CCNL dell'area V^A della dirigenza scolastica siglata il 19 maggio 2010 non è legittima.

Un articolato contrattuale, infatti, esercita la sua efficacia giuridica soltanto dopo la sua sottoscrizione definitiva. Né, in ragione della debole forza giuridica intrinseca posseduta, la Nota ministeriale prot. 5521 del 306.2010 che a tale ipotesi fa riferimento, può essere richiamata a supporto di legittimità.

2. L'art.19 del Decreto Lgs n.165/2001 è stato novellato dall'art.40 del Decreto Lgs n.150/2009. La nuova formulazione del comma 1 recita testualmente “ *Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche , purché attinenti al conferimento dell'incarico.*

Il comma 1-bis dello stesso articolo sottolinea altresì, che “ *l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il*

numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. Orbene dal richiamo alle disposizioni normative succitate si denotano due profili ai quali ancorare il conferimento e mutamento dell'incarico dirigenziale :

a) Obiettivi prefissati, complessità della struttura, attitudini, capacità professionali, risultati conseguiti in precedenza, specifiche competenze organizzative, esperienze di direzione possedute dal dirigente scolastico da mobilitare.

b) Pubblicazione del numero e della tipologia di posti disponibili e criteri di scelta.

In buona sostanza il comma 1-bis dell'art.19 novellato succitato non può essere letto disgiuntamente dal 1° comma dell'art.19 in quanto **i criteri di scelta** cui fa riferimento il predetto comma, non possono riferirsi soltanto ad un ordine preconstituito e perentorio di operazioni da compiersi, quanto ad una chiara, trasparente esplicitazione, non generica ed indeclinata, oggettivamente osservabile di criteri di valutazione delle capacità professionali, delle attitudini, delle competenze, esperienze significative possedute dai dirigenti scolastici interessati.

Tutto ciò in perfetta coerenza con i principi generali di trasparenza, imparzialità ed equità di trattamento ribaditi da ultimo dal Decreto Lgs n.150/2009. Principi che *-a fortiori-* discendono direttamente dalla nostra Carta Costituzionale dagli artt. 3 e 97.

Proprio con riferimento a quanto specificato, l'Andis ritiene che, per quanto attiene ai mutamenti di incarico, i criteri segnalati con la Nota n. 10400 del 10 giugno 2010 della S.V risultano generici, non osservabili, non misurabili e pertanto in contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità ed equità di trattamento cui si è fatto cenno innanzi.

Motivazioni di ordine metodologico e di merito

Proprio in ordine ai criteri di cui alla Nota del 10 giugno citata sorgono delle riserve di ordine metodologico e di merito, in quanto i suddetti criteri non declinati e non oggettivamente riscontrabili e misurabili, per come applicati dalla S.V per i mutamenti di incarico, si prestano alla **variabile soggettiva e di intuitus personae** e, dunque, non sono né accettabili né condivisibili.

Illegittimo ed inopportuno risulta, ad esempio, l'aver posto i dirigenti scolastici che, per conferma di incarico ed in continuità di servizio, non hanno completato l'ultimo triennio trovandosi in pendenza di incarico individuale, solo al 4° posto nell'ordine di sequenza delle operazioni seguite dalla S.V. sulla base dei criteri delineati nella Nota del 10 giugno 2010. Per il fatto che da svariati anni, in assenza di valutazione (per le motivazioni più

conducenti), tali dirigenti non hanno potuto o voluto mutare incarico non possono oggi essere collocati dopo tutti gli altri dirigenti che - o per scadenza di incarico o per mutamento forzoso a seguito di dimensionamento o per rientro da particolari posizioni di stato - sono stati considerati con priorità rispetto ai primi. Tale ordine non tutela assolutamente l'esperienza di tali categorie di dirigenti, le competenze professionali maturate, il servizio prestato senza demerito e sicuramente con affinamento di capacità e professionalità.

L'aver considerato il vincolo triennale come un limite insuperabile per produrre domanda di mutamento di incarico di fronte a svariati anni di continuità gestionale nella sede, non solo individua un'errata applicazione della disposizione contrattuale, applicabile al primo triennio di mutamento di incarico, ma stride con la *ratio* della norma di cui all'art.9 comma 2 lett.b dell'ipotesi di contratto Area V^ la quale è posta nel precipuo interesse dell'Amministrazione di garantire continuità gestionale alle Istituzioni Scolastiche, ma non può essere intesa nel senso di precludere a dirigenti che hanno maturato notevoli esperienze e dimostrate capacità gestionali, la possibilità di essere mobilitati.

Infine non aver concordato con le OO.SS e le Associazioni Professionali di Area criteri e parametri condivisi nelle more di sottoscrizione definitiva del Contratto dell'Area V^, ha sicuramente indebolito le relazioni ed il confronto con il superiore Ufficio Regionale creando, a ragione, ombre e sospetti, sull'obiettivo, trasparente ed equa applicazione della normativa sul conferimento e mutamento di incarico ai dirigenti scolastici della nostra Regione.

Per tali dirimenti questioni si Chiede alla SV di voler, riconsiderare e rimodulare le operazioni di mutamento effettuate, tenendo presente quanto esplicitato in premessa.

Tutto ciò per le superiori ragioni di un imparziale trattamento dell'intera categoria dei dirigenti scolastici e per la tenuta di rapporti armoniosi, fondati sulla stima ed il reciproco rispetto.

E' gradita l'occasione per formulare cordiali saluti.

Il Presidente ANDIS Calabria
Albino Barresi

Il Presidente ANDIS sez. Reggio Calabria
Leo Stilo